



REGOLAMENTO DELLA FACOLTÀ DI STUDI UMANISTICI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'assetto organizzativo e le modalità di funzionamento e di esercizio delle attività di competenza della Facoltà di Studi Umanistici, costituita con decreto rettorale del 24 luglio 2012, in seguito denominata Facoltà, nel rispetto della legge n. 240/2010, articolo 2, comma 2 lettera c), dello Statuto d'Ateneo, art. 40, e del Regolamento Generale d'Ateneo.

Art. 2 - La Facoltà

1. La Facoltà è la struttura di raccordo con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e formative erogate dai Dipartimenti in essa raggruppati, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio e di gestione dei servizi comuni di pertinenza.

2. Alla Facoltà si raccordano i seguenti Dipartimenti:

- Dipartimento di Beni culturali e ambientali
- Dipartimento di Filosofia "Pietro Martinetti"
- Dipartimento di Lingue, letterature culture e mediazioni
- Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici
- Dipartimento di Studi storici.

3. La Facoltà esercita le funzioni proprie (ed eventualmente delegate), secondo quanto disposto dall'art. 40 dello Statuto, in relazione ai Corsi di laurea e ai Corsi di laurea magistrale elencati nell'All. A.

Art. 3 - Organi della Facoltà

1. Sono Organi della Facoltà:

- a) Il Comitato di direzione;
- b) Il Presidente del Comitato di direzione.

Art. 4 - Il Comitato di direzione

1. Il Comitato di direzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 lettera f), della legge n. 240/2010, è l'organo deliberante della Facoltà.

2. Il Comitato di direzione esercita funzioni di raccordo e di coordinamento generale dei corsi di studio per gli aspetti gestionali e organizzativi di comune interesse e per quanto non di pertinenza diretta dei Dipartimenti referenti principali o comunque responsabili dei corsi di studio ovvero dei Collegi didattici interdipartimentali, assumendo gli eventuali compiti delegati o richiesti da questi ultimi, ovvero conferiti dal Consiglio di amministrazione.

3. In particolare compete al Comitato di direzione della Facoltà:

- a) verificare il piano generale annuale dell'offerta formativa dei corsi di studio che fanno capo ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà, comprensivo del piano delle coperture, come



predisposto dagli stessi Dipartimenti;

- b) verificare l'efficace e pieno utilizzo da parte dei Dipartimenti delle risorse di docenza e delle strutture destinate alla didattica;
- c) proporre, sulla base delle richieste avanzate dai Dipartimenti raccordati e della valutazione delle risorse necessarie e di quelle disponibili, l'istituzione, l'attivazione e l'eventuale disattivazione dei corsi di studio;
- d) verificare l'andamento dei corsi di studio di pertinenza in rapporto alle risorse utilizzate, tenuto conto dei pareri espressi dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti operanti presso i Dipartimenti e delle valutazioni formulate dal Nucleo di valutazione;
- e) promuovere, in collaborazione con i Dipartimenti raccordati, iniziative adeguate al fine del miglioramento continuo dell'efficacia e della qualità della didattica e dei servizi formativi;
- f) formulare pareri in materia di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici;
- g) definire, nell'ambito delle disposizioni al riguardo dell'Ateneo, il calendario didattico di riferimento comune ai corsi di studio che fanno capo ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà, comprensivo dei periodi di svolgimento degli esami di laurea e di profitto;
- h) promuovere, in collaborazione con le competenti strutture d'Ateneo e con i Dipartimenti e i Collegi didattici, le attività di orientamento e di comunicazione verso l'esterno dell'offerta formativa che fa capo ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà e delle connesse attività;
- i) proporre ai Dipartimenti raccordati iniziative volte all'internazionalizzazione delle attività formative;
- j) coordinare, ove necessario:
 - lo svolgimento delle prove di accesso ai corsi di studio a numero programmato;
 - lo svolgimento delle prove non selettive di verifica della preparazione iniziale degli studenti immatricolati ai corsi di laurea, indirizzando coloro che presentano lacune formative ad apposite attività di recupero e coordinandone la realizzazione;
 - la verifica del possesso da parte dei candidati all'iscrizione ai corsi di laurea magistrale degli specifici requisiti curriculari e l'accertamento dell'adeguatezza della loro preparazione personale;
- k) assolvere a tutti gli altri compiti, anche delegati dai Dipartimenti raccordati, definiti in coerenza con le norme statutarie e regolamentari e secondo le opportune forme di collaborazione con le competenti strutture d'Ateneo, finalizzati alla più efficace promozione e al coordinamento di attività funzionali all'insieme dei corsi di studio che fanno capo alla Facoltà.

4. Compete al Comitato di Direzione formulare pareri, come stabilito dal comma 4, primo capoverso, dell'articolo 37 dello Statuto, sulle proposte di assegnazione di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato e di trasferimento di ricercatori di ruolo, formulate dai Dipartimenti raccordati alla Facoltà, motivandoli in relazione al quadro complessivo delle esigenze e dei bisogni e delle relative priorità sotto l'esclusivo profilo didattico e formativo dei corsi di studio che fanno capo alla Facoltà.

5. Spetta al Comitato di Direzione approvare, con la maggioranza assoluta dei componenti, la proposta di Regolamento della Facoltà formulata dal Presidente e le eventuali proposte di modifica da sottoporre, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto d'Ateneo, ai Consigli dei Dipartimenti raccordati e ai competenti organi di governo dell'Ateneo, e approvare, ove richiesto e per quanto di competenza, altri Regolamenti.



Art. 5 - Composizione del Comitato di Direzione

1. Il Comitato di direzione della Facoltà è composto:
 - a) dal Presidente del Comitato di Direzione;
 - b) dai Direttori dei Dipartimenti ad essa raccordati;
 - c) dai Presidenti dei Collegi Didattici; nel caso un singolo Collegio Didattico sovrintenda alla gestione di una pluralità di corsi di studio, il Dipartimento referente principale di tali corsi potrà nominare un rappresentante ulteriore per ogni corso di studio afferente al Collegio oltre al primo.
 - d) da tre membri per ciascuno dei Dipartimenti raccordati (rispettivamente un professore ordinario, un professore associato, un ricercatore), indicati dai Dipartimenti stessi, di norma tra i componenti della Giunta.
 - e) da una rappresentanza elettiva degli studenti pari al 15% del numero dei componenti del Comitato di Direzione;
 - f) da eventuali ulteriori membri designati dai Consigli di Dipartimento, delegati a funzioni specifiche e approvati dal Comitato di Direzione.
2. I Direttori di Dipartimento, componenti di diritto del Comitato, possono, in caso di indisponibilità, delegare a rappresentarli in seno allo stesso il Vicedirettore o altro componente della Giunta di Dipartimento. I Presidenti dei Collegi Didattici possono, in caso di indisponibilità, farsi rappresentare da un loro delegato.
3. I mandati elettivi decorrono dall'inizio dell'anno accademico.
4. Tutte le designazioni elettive, eccettuate quelle conseguenti a cessazione anticipata, di cui al successivo punto 6 del presente articolo, si svolgono entro il termine dell'anno accademico conclusivo del mandato.
5. La durata dei mandati è triennale. In caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, si provvede al rinnovo entro quarantacinque giorni. Il mandato del neo-eletto dura fino al termine già previsto per la durata ordinaria del Comitato di Direzione.
6. Decade dal mandato chiunque, risulti assente a più di tre sedute successive, ovvero risulti assente ingiustificato alla metà delle sedute annuali. La norma non si applica alla rappresentanza studentesca di cui al successivo art. 8 del presente Regolamento, né ai componenti di diritto (Direttori di Dipartimento e Presidenti di Collegio Didattico).

Art. 6 - Il Presidente del Comitato di Direzione

1. Il Presidente del Comitato di Direzione è un professore di prima fascia appartenente a uno dei Dipartimenti raccordati alla Facoltà.
2. Il Presidente rappresenta la Facoltà, presiede il Comitato di Direzione e ne predispone l'ordine del giorno; cura l'esecuzione delle delibere del Comitato di Direzione ed esercita il coordinamento e la vigilanza sulle varie attività della Facoltà.
3. Il Presidente è membro di diritto della Commissione Didattica d'Ateneo, ai sensi del comma 17 dell'art. 26 dello Statuto d'Ateneo.
4. Il Presidente può nominare un Vicepresidente, scelto tra i membri del Comitato di Direzione della Facoltà, che lo coadiuva e lo supplisce in caso di assenza o temporaneo impedimento. La nomina del Vicepresidente, di competenza del Presidente, viene comunicata al Comitato di Direzione.



5. Il Presidente può delegare particolari funzioni che non gli siano inderogabilmente riservate, inclusa la rappresentanza istituzionale, nonché il coordinamento di determinate e specifiche tematiche al Vicepresidente, ai componenti del Comitato di Direzione o ad altri professori e ricercatori dei Dipartimenti afferenti, dandone comunicazione al Comitato di Direzione.

6. Compete altresì al Presidente assumere, nei casi di necessità e urgenza, atti di competenza del Comitato di Direzione, sottoponendoli successivamente agli organi competenti per la ratifica nella prima seduta utile.

7. La carica di Presidente è incompatibile con quelle di Direttore di Dipartimento, Prorettore, Presidente del Nucleo di Valutazione, membro del Senato Accademico, Consigliere di Amministrazione, Presidente di Collegio Didattico.

Art. 7 - Elezioni del Presidente

1. Il Presidente viene eletto dal Comitato di Direzione nella sua forma plenaria. L'elezione avviene a scrutinio segreto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; previo raggiungimento della maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione; mediante ballottaggio tra i due docenti che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella terza.

2. L'elezione del Presidente è indetta e si svolge con anticipo di almeno 3 mesi rispetto alla scadenza del mandato. Provvede all'indizione e ne garantisce il regolare svolgimento, il professore di prima fascia, o in mancanza, di seconda fascia, compreso tra gli aventi diritto al relativo voto con la maggiore anzianità nel ruolo (a parità di anzianità di ruolo prevale l'anzianità di età). La comunicazione deve essere inviata agli aventi diritto al voto almeno trenta giorni prima della data delle votazioni.

3. Il Presidente del Comitato di Direzione è nominato con decreto del Rettore e ha mandato triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta.

4. In caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, si provvede al rinnovo della carica di Presidente entro quarantacinque giorni. L'assunzione in carica dei nuovi eletti avviene in corso d'anno e il mandato del neo-eletto ha la durata ordinaria triennale.

Art. 8 - Rappresentanza studentesca nel Comitato di direzione

1. Il Comitato di Direzione comprende una rappresentanza degli studenti, eletta per un biennio secondo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 38 dello Statuto d'Ateneo.

2. Gli studenti eletti sono rieleggibili per un secondo mandato purché abbiano conservato i requisiti per l'eleggibilità previsti dal Regolamento generale d'Ateneo. In caso di perdita dei requisiti soggettivi a seguito del conseguimento della laurea o della laurea magistrale, l'eletto decade e subentra il primo dei non eletti nella medesima lista. Nelle more non è pregiudicata la validità della composizione dell'organo.

3. Le elezioni per la designazione degli studenti nel Comitato di Direzione della Facoltà sono indette dal Rettore, sentita la Conferenza degli studenti, con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza dei mandati, dandone adeguate forme di comunicazione agli interessati.



Art. 9 - Funzionamento del Comitato di Direzione

1. Il Comitato di Direzione della Facoltà si riunisce in seduta ordinaria di norma non meno di quattro volte nel corso dell'anno accademico e comunque quando il Presidente ne ravvisi la necessità, ovvero qualora ne faccia richiesta un terzo dei componenti del Comitato stesso. Il Comitato può riunirsi in presenza, in teleconferenza o in modalità mista; la modalità della singola seduta è stabilita dal Presidente, può variare da seduta a seduta e deve essere specificata nella convocazione.

2. La convocazione delle sedute ordinarie è affidata all'Ufficio di Presidenza e deve essere effettuata tramite il servizio di posta elettronica con almeno 7 (sette) giorni di anticipo sulla data di svolgimento; per motivi urgenti il Presidente può convocare una seduta straordinaria con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.

3. La convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza nonché l'ordine del giorno. L'eventuale materiale documentario ed esplicativo, relativo agli argomenti all'ordine del giorno, viene messo a disposizione dei componenti il Comitato presso l'Ufficio di Presidenza almeno 24 ore prima della riunione, anche con invio per posta elettronica, quando possibile.

4. Il Presidente fissa l'ordine del giorno di ciascuna seduta, anche tenuto conto delle eventuali proposte di singoli componenti del Comitato di Direzione. Il Presidente è comunque tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno gli argomenti per i quali sia pervenuta all'Ufficio di Presidenza una richiesta sottoscritta da almeno un quarto dei componenti il Comitato o da almeno un terzo della rappresentanza studentesca entro 3 (tre) giorni dall'invio della convocazione.

5. Nella voce "varie ed eventuali" dell'ordine del giorno possono essere inseriti argomenti che non rientrano nei punti predefiniti nell'ordine del giorno stesso, nonché quelli urgenti pervenuti al Presidente dopo la convocazione e che richiedono necessariamente di essere discussi ed eventualmente deliberati dall'adunanza.

6. Durante la seduta, il Presidente, ottenuto il parere favorevole della maggioranza dell'assemblea, può variare l'ordine degli argomenti o rinviare alcuni argomenti alla successiva seduta.

7. Per la validità delle sedute del Comitato è richiesta la presenza della maggioranza dei convocati con diritto di voto, detratti gli assenti giustificati, fino al limite di un quarto dei componenti, e i rappresentanti degli studenti che, ai sensi dell'articolo 38, comma 3 secondo capoverso dello Statuto, non vengono computati a questo fine.

8. Il Presidente apre la seduta del Comitato dopo aver accertato l'esistenza del numero legale, che rimane presunta per tutta la durata della seduta. Ogni componente del Comitato può chiedere la verifica del numero legale prima che si proceda a deliberazione. Nel caso in cui risulti accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per mezz'ora. Se alla ripresa il numero legale continuasse a non essere raggiunto, il Presidente scioglie la seduta.

9. Il Presidente, ove lo ritenga necessario e utile per la trattazione di argomenti in discussione, può invitare a partecipare alla seduta soggetti esterni, in qualità di relatori o di uditori, senza diritto di voto e con l'obbligo di assentarsi durante la votazione di delibere.

10. Per l'assunzione delle delibere, salvo che per gli argomenti per i quali sia diversamente disposto dalle norme legislative o dalle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo, è richiesta l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei presenti.



11. Le proposte di norma sono poste in votazione nel loro complesso e nell'ordine seguente: dapprima gli eventuali emendamenti soppressivi, successivamente gli emendamenti modificativi, quindi il testo proposto. Se questo viene approvato, vengono votati gli eventuali emendamenti aggiuntivi. Eventuali emendamenti sostitutivi o modificativi di altri emendamenti vengono posti in votazione prima dell'emendamento in discussione. Il Presidente può tuttavia proporre, per ragioni di motivata opportunità, la votazione separata sulle singole parti della proposta. Eventuali mozioni d'ordine hanno la precedenza sull'ordine degli interventi e devono essere sottoposte subito alla votazione.

12. Di norma l'espressione di voto è palese e si effettua per alzata di mano. Su proposta del Presidente ovvero su richiesta di un componente del Comitato, con l'approvazione della maggioranza assoluta dei presenti, la votazione ha luogo per appello nominale ovvero a scrutinio segreto.

13. Le sedute del Comitato di Direzione sono verbalizzate a cura del Segretario verbalizzante, a ciò designato dal Presidente tra i docenti e i ricercatori membri del Comitato. Il Segretario verbalizzante, nello svolgimento del proprio compito, può, sentito il Presidente, farsi coadiuvare dal personale tecnico-amministrativo di Facoltà che, ai sensi del presente Regolamento, assiste alle sedute del Comitato.

14. Ciascun verbale di seduta dovrà indicare:

- il giorno, l'orario d'inizio e di conclusione dei lavori, il luogo dell'adunanza;
- chi presiede e chi esercita le funzioni di Segretario;
- i nominativi dei componenti presenti e di quelli assenti, indicando, per questi ultimi quelli che hanno giustificato l'assenza;
- i nominativi dei soggetti esterni eventualmente ammessi a partecipare alla seduta ovvero a parte di essa;
- l'ordine del giorno;
- l'illustrazione dell'argomento trattato, eventualmente corredata con la documentazione e le note esplicative che lo riguardano;
- il testo delle delibere assunte e l'indicazione dell'esito della votazione, nonché le eventuali affermazioni e dichiarazioni di voto di cui nel corso della seduta sia stata richiesta la verbalizzazione dall'interessato.

A richiesta degli interessati, il verbale potrà fare altresì esplicita menzione del voto favorevole, contrario o astenuto espresso da singoli componenti.

15. Le delibere approvate hanno effetto immediato. Gli estratti anticipati del verbale a esse relativi vengono inoltrati al più presto, a firma e a cura del Presidente, ai competenti uffici per dar corso alle conseguenti procedure.

16. I verbali delle sedute del Comitato di Direzione vengono sottoposti ad approvazione nella loro completezza in apertura della seduta successiva, dopo essere stati resi disponibili, per il controllo da parte di coloro che vi abbiano preso parte, presso l'Ufficio di Presidenza con anticipo di almeno 5 (cinque) giorni.

I verbali delle sedute nelle quali si è provveduto all'elezione del Presidente, firmati dal Decano e dal Segretario sono approvati seduta stante.

17. I verbali, firmati dal Presidente (o da chi ne abbia fatto le veci) e dal Segretario verbalizzante, vengono conservati presso l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente, avvalendosi dell'ausilio dell'Ufficio di Presidenza, ne trasmette copia, corredata dai relativi estratti, al Rettore e al Direttore generale, nonché ai Direttori dei Dipartimenti raccordati.

18. I verbali delle sedute del Comitato di Direzione, ai sensi della normativa in vigore, sono pubblici. I verbali sono consultabili da tutti i componenti il Comitato, i quali sono comunque tenuti alla



riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative.

Art. 10 - Attività amministrativa e di supporto alla Didattica

1. Per le esigenze amministrative e di segreteria inerenti alle sue funzioni il Presidente del Comitato di Direzione si avvale di personale tecnico-amministrativo afferente all'ufficio Segreteria didattica di Facoltà - SE.FA.

Art. 11 - Norme finali

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto, è approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dalla maggioranza dei Consigli dei Dipartimenti afferenti e deliberato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.